



CODICE DEONTOLOGICO

DELL' ASSOCIAZIONE DEGLI OSTEOPATI ESCLUSIVI

Allegato allo Statuto dell'Associazione e approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci il 16.12.2020.

Premesse: definizioni e obiettivi dell'Osteopatia.

Allo scopo di rappresentare l'etica espressamente riferita alla professione sanitaria dell'osteopata, ovvero il suo inquadramento in proprie norme deontologiche, si riferisce preliminarmente la definizione del mestiere dell'osteopata nei termini internazionali (O.M.S.) e nazionali, ovvero nel riferimento alla legge n. 3/2018, art.7 - Repubblica Italiana:

L'Osteopatia è una professione sanitaria che, a partire dalla comprensione funzionale e integrata del paziente nella sua globalità, viene esercitata in autonomia da professionisti la cui formazione sia legalmente documentabile, essendo essi conseguentemente in grado di eseguire specifiche diagnosi e peculiari trattamenti manuali ad esse coerenti. Finalità fondamentale dell'Osteopatia è, pertanto, la cura e la prevenzione delle disfunzioni di mobilità dei tessuti del corpo umano che possano alterare lo stato generale di salute. Ne consegue con chiarezza che l'Osteopatia non sia una "medicina alternativa" bensì una professione sanitaria, complementare ed interdisciplinare.

Per "*comprensione globale del paziente*" è da intendersi la conoscenza delle condizioni fisiche generali e delle condizioni ambientali che possano indurre e conservare le restrizioni funzionali: la peculiare epistemologia e l'approccio terapeutico sistemico che ne derivano comportano il riconoscimento delle complesse interazioni meccaniche funzionali e disfunzionali tra parti del corpo, ma anche attenzione alle relazioni psico-emozionali, al contesto socio-culturale ed igienico-alimentare. L'osteopata, sostenendo con proprie competenze ed abilità le naturali capacità di adattamento e "*auto-guarigione*" del corpo umano, valuta espressamente il sintomo disfunzionale e doloroso, collocando questo in un contesto eziopatogenico e spazio-temporale laddove la valorizzazione delle relazioni causa-effetto intrinseche ed in relazione ambientale conferisca caratteristica globalità terapeutica e conservazione duratura del beneficio.

Per "*trattamento manuale*" è da intendersi l'esercizio terapeutico esclusivamente riferito all'utilizzo delle mani con l'occasionale ausilio di altre parti del corpo dell'operatore (arti e tronco), senza impiego di farmaci, strumenti e apparecchiature. La conoscenza approfondita dell'anatomo-

fisiologia e l'esecuzione tecnica della gestualità caratterizzante non esclude, anzi valorizza, la componente dialogica, relazionale ed umanistica nei confronti delle persone.

Per "*specifiche diagnosi e peculiari trattamenti manuali ad esse coerenti*" ci si riferisce ad interventi di valutazione clinica e di successive normalizzazioni che rappresentino parte integrante del Trattamento Manuale Osteopatico. Abitualmente gli stessi interventi non inducono effetti irreversibili sul piano anatomico, non superando i limiti dalla fisiologia umana normale. Solo poche reazioni neuro-vegetative possono prodursi a seguito del T.M.O. i cui rischi traumatici sono stati dimostrati marginali, così come allo stato risultano rare le imputazioni a carico di osteopati esclusivi. Pertanto, sono quantitativamente riconosciute la non nocività e la reversibilità delle pratiche osteopatiche corrette. Ne consegue che nella relazione terapeutica l'osteopata sostenga la responsabilità e la libertà del paziente riducendo col proprio impegno qualitativo la ripetitività degli interventi, potenziandone l'efficacia educativa in prospettiva di costante prevenzione sanitaria.

Per "*professionisti la cui formazione sia legalmente documentabile*" sono da intendersi gli osteopati che dispongano di accreditamento formale della propria formazione professionale, come conferita da Istituti legalmente autorizzati all'insegnamento della disciplina in Italia e/o all'estero.

Finalità dell'osteopata esclusivo è svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi vigenti e di quelle norme che, anche in prospettiva, possano contemperare la miglior definizione della propria attività in ambito autonomo e interdisciplinare sanitario. Ne consegue la dimensione interprofessionale e interdisciplinare dell'esercizio in riferimento alla conoscenza dei limiti e delle indicazioni di intervento. Ogni contraddizione tra norme o difficoltà applicativa delle stesse andrà riferita all'aspirazione etica più alta del terapeuta che coincide con il bene dell'individuo in ottica di "cura centrata sulla persona".

- **Titolo primo: Disposizioni generali**

Le norme di comportamento degli osteopati hanno senso in quanto riferite costantemente alle più alte aspirazioni dell'Osteopatia, ovvero alla propria etica professionale da intendersi come "tensione verso la migliore relazione tra sé e gli altri all'interno di istituzioni eque". Non a caso ci si riferisce in questo contesto alla definizione "etica dell'Osteopatia", anziché "etica dell'osteopata", essendo la salvaguardia dei singoli professionisti seconda per importanza alla salvaguardia dell'interesse del paziente e della professione in senso lato.

Le norme qui elencate si applicano agli osteopati esclusivi dell'Associazione Degli Osteopati Esclusivi (ADOE) con aspirazione ad estendersi all'insieme degli osteopati italiani. Il Collegio dei garanti ADOE è l'organo deputato alla vigilanza.

Campi di applicazione:

Articolo 1. Tutti gli iscritti all'Associazione, ovvero coloro che esercitino prevalentemente la professione osteopatica nel risultare identificabili a fini professionali e fiscali nel ruolo esclusivo di osteopati, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Codice, dello Statuto, dei Regolamenti e delle Istruzioni operative della stessa associazione.

Essi dichiarano sull'onore e per iscritto tale osservanza;

Articolo 2. Ogni professionista osteopata, all'atto della sua iscrizione all'Associazione, è tenuto a prendere atto del presente documento e a manifestare l'impegno a rispettare per tutta la durata della propria attività professionale ogni suo contenuto, professandone la completa conoscenza e la corretta interpretazione. Egli rende accessibile il presente Codice ai pazienti e ai professionisti della salute con cui coopera.

Doveri generali del professionista:

L'elenco dei doveri di probità, onestà e lealtà del professionista è da riferirsi alle buone scelte professionali in considerazione delle proprie competenze tecniche. L'applicazione dei doveri avviene volontariamente e responsabilmente. Il Codice deontologico ADOE vuole pertanto rappresentare un ausilio per la buona pratica prima ancora prima che un insieme di regole da rispettarsi da parte dei propri associati. Per tali ragioni occorre presupporre la conoscenza preliminare, a partire dalla fase pedagogica professionale.

Articolo 3. Essendo l'osteopata al servizio della persona e della salute dei cittadini, egli esercita la propria attività nel fondamentale rispetto della vita umana, dell'integrità psicofisica dei pazienti, nonché nella salvaguardia della dignità e della riservatezza di ogni individuo con cui egli entri in contatto;

Articolo 4. L'osteopata deve comportarsi con dignità e cortesia con i propri pazienti, rispettarne le appartenenze religiose, spirituali, politiche e sociali indipendentemente da ogni differenza razziale, sessuale, sociale, di età e di stile di vita. Nessuna forma di prevaricazione, suggestione o molestia è ammessa nell'esercizio delle proprie funzioni e nelle attitudini personali del professionista;

Articolo 5. L'osteopata deve rappresentare esempio di moralità, probità, dedizione e competenza nell'esercizio professionale, ovvero nei confronti di tutti coloro che ne richiedano l'intervento, senza eccezione alcuna. Egli è pienamente responsabile delle proprie valutazioni e degli atti conseguenti durante la propria pratica professionale;

Articolo 8. L'osteopata deve rispettare l'attività dei propri colleghi e la libera scelta del paziente nei confronti del professionista, senza attivare alcuna strategia volta a persuadere il cliente di un collega o di altro operatore della salute ad orientarsi esclusivamente verso la propria attività.

Riservatezza e protezione dei dati:

Articolo 6. L'osteopata deve osservare il segreto professionale, nell'interesse del paziente e alle condizioni stabilite dalla legge. L'obbligo della riservatezza riguarda non solo quanto appreso direttamente durante l'esercizio professionale, ma anche quanto è stato visto, letto, constatato, inteso o dedotto. La stessa riservatezza deve essere garantita da parte dei collaboratori, nonché attraverso la protezione dei documenti e la corretta conservazione dei dati.

In assenza di consenso e nell'esclusivo interesse del paziente, qualora l'osteopata ritenga comunque di condividere informazioni riservate con il medico, il tutore legale o i parenti stretti del paziente, egli potrà chiedere preventivo parere legale o consulenza al Collegio dei Garanti, pur assumendosi, nel caso, piena responsabilità dopo aver formalizzato le ragioni della divulgazione e compiutamente informato il paziente;

Articolo 7. L'osteopata deve costantemente riferirsi alle professionalità e alle autorità competenti qualora si trovi di fronte a specifiche condizioni di necessità o pericolo,

esulando queste dalle proprie mansioni. Tale attitudine in riferimento agli operatori sanitari, alle autorità giudiziarie o amministrative, qualora la condotta del paziente metta in grave pericolo sé stesso o altre persone.

Rispetto delle indicazioni operative e limitazioni nell'esercizio:

L'osteopata non si dedica ad attività per cui non disponga di competenze, esperienze e, nel caso, abilitazioni legali. Il Trattamento Manuale Osteopatico (TMO) è costituito da tecniche esterne di manipolazione e mobilizzazione col solo obiettivo di prevenire e/o risolvere disturbi funzionali del corpo umano (disfunzioni somatiche) nell'ambito delle raccomandazioni di buona pratica clinica stabilite dalle autorità sanitarie nazionali.

E' da intendersi per manipolazione, nel senso osteopatico del termine, un movimento passivo, applicato direttamente o indirettamente su un'articolazione o un insieme di articolazioni, senza superare il limite funzionale consentito dalla struttura anatomica.

E' da intendersi per mobilizzazione un movimento indotto in termini attivi o passivi, generalmente ripetuto.

Articolo 9. L'osteopata non deve indurre né volontariamente né involontariamente i pazienti a ritenere le proprie prestazioni uniche ed esaustive qualora si evidenzi la necessità dell'intervento di altri operatori in termini contestuali o prevalenti rispetto al proprio intervento;

Articolo 10. L'osteopata deve praticare cure che siano esclusivamente riferite alla propria competenza professionale, ovvero alle indicazioni definite della disciplina osteopatica. Egli non eserciterà le competenze degli altri operatori, esulando dalle autorizzazioni, dalle competenze e dall'esperienza di cui dispone (*cf. art. 59*);

Articolo 11. Essendo portatore di una competenza specifica e complessa, l'osteopata esclusivo non può esercitare altre professioni nel settore sanitario o del benessere, dedicandosi essenzialmente all'esercizio dell'osteopatia in ambito clinico, di studio e ricerca, di rappresentanza professionale e di insegnamento esclusivamente presso Istituti o Enti legalmente autorizzati;

Articolo 12. L'osteopata deve riferire le proprie prestazioni a criteri di sicurezza, efficacia, qualità ed economicità. Egli deve costantemente valutare i rischi e le conseguenze del proprio intervento a fronte dei benefici riscontrabili, dando chiara informazione in tal senso al paziente;

Articolo 13. Attenendosi alle proprie competenze anche in riferimento alle norme cogenti, l'osteopata si dedicherà costantemente e autonomamente alla verifica e al perfezionamento della propria preparazione, tanto durante l'esercizio professionale quanto attraverso la regolare frequenza di corsi di aggiornamento formativo sanitario appositamente organizzati;

Articolo 14. L'osteopata che presenti condizioni fisiche o mentali non compatibili con la sicurezza dei propri pazienti, dovrà riconoscere la necessità di sospendere in termini immediati la propria attività e darne anche informazione al Sindacato;

Articolo 15. Durante l'esercizio professionale, l'osteopata non può rinunciare in alcun modo alla propria autonomia di giudizio, salvaguardando così la propria indipendenza professionale, pur coltivando il confronto interdisciplinare;

Articolo 16. L'osteopata deve esercitare la propria attività in locali con congrua destinazione urbanistica, adeguati alle norme vigenti per le professioni sanitarie, alle norme in tema di sicurezza, idonei alla qualità delle cure e alla riservatezza. In tali locali

viene resa nota ed evidenziata la sede professionale dell'operatore esclusivo;

Articolo 17. L'eventuale condizione di associazione tra professionisti deve salvaguardare l'autonomia professionale reciproca tanto tra colleghi osteopati, così come tra osteopati e altri professionisti. La condivisione degli onorari in termini percentuali è esclusivamente da riferirsi a specifico accordo contrattuale formalizzato tra professionisti nell'ambito del medesimo ambulatorio;

Articolo 18. L'osteopata non può richiedere o accettare alcuna provvigione e vantaggi materiali ingiustificati o illeciti in cambio dell'erogazione delle proprie prestazioni;

Articolo 19. Nessuna pubblica esibizione dell'esercizio materiale dell'osteopatia viene consentita in fiere, luoghi commerciali, emittenti televisive o siti web. Specifiche dimostrazioni potranno effettuarsi esclusivamente nei luoghi della cura e della formazione: qualora queste abbiano un'esclusiva finalità scientifica o educativa di interesse generale potranno essere rese note e divulgate;

Articolo 20. La pubblicità riferita all'attività professionale potrà realizzarsi liberamente attraverso l'iscrizione negli appositi elenchi cartacei o web allo scopo di segnalare il nominativo e la qualifica dell'osteopata, l'iscrizione all'Associazione, il recapito e il numero di telefono dell'ambulatorio, l'indirizzo e-mail e di eventuale sito web. Nelle pubblicazioni o divulgazioni di interesse collettivo o scientifico potranno essere riferiti a cura del professionista pareri o indirizzi responsabili, essere citati dati oggettivi, riscontri o risultati di ricerche di settore in termini di serietà e completezza. Ogni informazione falsa, tendenziosa o volta ad approfittare della buona fede del cittadino viene espressamente vietata, così come la pubblicità degli importi degli onorari (*cf. art. 63*);

Articolo 21. Nel caso in cui l'osteopata rivesta una carica elettiva o amministrativa egli non potrà utilizzare questa allo scopo di accrescere la propria clientela né, viceversa, egli potrà pubblicizzare la propria candidatura o il proprio mandato elettivo, amministrativo o di rappresentanza durante l'esercizio della professione;

Articolo 22. L'osteopata opererà secondo il principio della libera e leale concorrenza, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli impegni contrattuali e deontologici. Egli non potrà fregiarsi di titoli non pertinenti alla propria formazione professionale, né potrà consentire a propri collaboratori non osteopati di erogare prestazioni osteopatiche in sua vece;

Articolo 23. L'osteopata non compirà alcun atto volto a danneggiare, offendere o pregiudicare la reputazione della categoria professionale (*cf. art. 52*).

• Titolo secondo: Doveri verso i pazienti

L'adesione del professionista a un codice di norme riferite alla propria attività lo colloca in un quadro istituzionale. Il paziente è garantito da un osteopata le cui cure si riferiscano a un contesto deontologico elaborato e trasparente. L'osteopata esclusivo si dedica globalmente al servizio del paziente a cui sacrifica ogni esigenza personale, sia fisica che psichica.

Dovere di assistenza:

Articolo 24. Nel rispetto fondamentale del paziente, le prestazioni di cura osteopatica vanno assicurate con coscienza e conoscenza, in base a criteri di sicurezza sanitaria, efficacia e, nel caso, mediante il ricorso a consulenze esterne. Il rapporto di fiducia col

paziente deve fondarsi sull'osservanza delle norme deontologiche sottese ai principi etici di buona pratica clinica. L'osteopata non prescinde mai dalla consapevolezza della documentata condizione di necessità del soggetto che si rivolge alla sua consulenza professionale.

Articolo 25. Nell'esclusivo interesse del paziente, l'intervento dell'osteopata comprende l'anamnesi e l'esame obiettivo specifici, la valutazione clinica dei dati storici e attuali, il trattamento manuale adeguato, la verifica oggettiva dei risultati. Il riferimento scrupoloso alle competenze acquisite ed aggiornate è da considerarsi tanto nella valutazione quanto nel trattamento e nella verifica dei risultati, così come il ricorso a tempi sufficientemente ampi per compiere tutte queste attività unitamente all'adeguata comunicazione col paziente;

Articolo 26. L'osteopata può scegliere liberamente le modalità della prestazione osteopatica che egli ritenga più confacente all'esclusivo interesse del paziente. Egli tuttavia non può prescrivere farmaci, consigliare rimedi omeopatici o utilizzare agenti fisici oppure far riferimento a sostanze il cui utilizzo venga vietato a vario titolo dalle norme vigenti;

Articolo 27. L'osteopata non può prospettare come risolutivi interventi illusori o non sufficientemente sperimentati, né fornire alcuna certezza pregiudiziale di buona riuscita del proprio intervento nel tentativo di condizionare il paziente. Le convinzioni personali dell'osteopata e le sue opinioni sui pazienti in relazione ad etnia, sesso, cultura, stili di vita, età, condizioni economiche, orientamenti, etc., non dovranno influenzare in alcun modo le scelte operate;

Articolo 28. Durante il proprio intervento, l'osteopata non deve esporre il paziente a rischi ingiustificati precludendo ulteriori possibilità di cura o ritardando il ricorso alle stesse. Egli prenderà atto di tutti i segni riferiti e riscontrati, verificandone le condizioni durante l'esecuzione di tutti i propri interventi sul medesimo paziente. Con peculiare attenzione ai rapporti causa-effetto all'origine dei problemi trattati, egli avrà sempre disponibilità a modificare il proprio intervento in base all'evoluzione soggettiva e oggettiva costantemente riscontrata;

Articolo 29. L'osteopata promuove la collaborazione e la consapevolezza del paziente, senza approfittare mai della sua temporanea condizione di vulnerabilità. Egli non sfrutterà il proprio ruolo a indebito scopo di lucro, per promozioni commerciali o dilazioni della cura non strettamente riferite alle necessità contingenti.

La comunicazione con i pazienti:

Articolo 30. L'osteopata deve riservare grande attenzione alla comunicazione puntuale col paziente e, nel caso, col tutore dello stesso, assicurandosi sempre che sia stato chiaramente compreso quanto esposto. In particolare, egli è tenuto a fornire informazioni sullo stato di salute riscontrato nell'ambito delle proprie competenze e delle specifiche indicazioni, sulla proposta di trattamento prospettato, unitamente ai consigli per la prevenzione delle recidive disfunzionali. Egli deve descrivere le tecniche manuali che intende utilizzare, la loro utilità e i rischi collegati in riferimento ai risultati che si intendano conseguire.

Egli definisce in termini generali anche le conseguenze in caso di assenza di intervento, rendendo pienamente intelligibile la corretta portata delle proprie prestazioni, senza esasperarne la potenziale efficacia. Egli fornisce anticipatamente anche le informazioni in merito ai costi economici delle proprie prestazioni;

Articolo 31. Particolare attenzione deve essere riservata all'ascolto del paziente ai fini della chiara comprensione dei segni clinici e delle aspettative di risoluzione. Il paziente deve essere messo a conoscenza del diritto di presenza di un accompagnatore e di sospensione in

qualsiasi momento il trattamento;

Articolo 32. L'osteopata verifica la corretta comprensione del paziente, nel caso ribadendo più volte e con chiare esemplificazioni la spiegazione dei concetti che ritenga fondamentali per la serena partecipazione ai trattamenti. Egli tiene conto delle realistiche aspettative delle persone e formula consigli per la riduzione del rischio di recidive.

Il Contratto con i pazienti:

Articolo 33. Il trattamento osteopatico potrà realizzarsi solo a seguito del consenso liberamente e chiaramente espresso dal paziente. Questi, o il proprio tutore ove previsto dalla legge, potrà accettare o rifiutarsi in qualsiasi momento di procedere, interrompendo l'iter prospettato e intrapreso;

Articolo 34. L'osteopata, in virtù delle proprie competenze, deve fornire consigli ai pazienti in merito alle abitudini scorrette e ai metodi per migliorare responsabilmente il proprio stile di vita. Non limitandosi alla mera esecuzione della propria tecnica, egli riferirà le precauzioni da assumersi e le attenzioni adeguate alle attitudini lavorative e personali del soggetto in questione;

Articolo 35. L'osteopata deve compilare una cartella clinica per ogni paziente, con particolare riferimento ai seguenti elementi della propria valutazione in quadro evolutivo: data dei trattamenti, dati personali del paziente, sintomi e patologie, dati anamnestici clinici e strumentali, conclusioni cliniche dell'osteopata, aspetti rilevanti del metodo di trattamento manuale, verifiche dei risultati, reazioni ed esiti dei trattamenti, eventuale presenza di un accompagnatore o osservatore.

I contenuti inerenti alla salute saranno del tutto confidenziali, faranno riferimento ai riscontri anamnestici, ivi compresi i referti pregressi, gli elementi dedotti dall'interpretazione dei dati strumentali e le comunicazioni intercorse tra professionisti.

Le cartelle sono conservate con la specifica responsabilità del professionista, ovvero in base alla normativa vigente in tema di dati sensibili e *privacy*. A tal riguardo appare fondamentale riscontrare formalmente il consenso del paziente alla conservazione dei propri dati unitamente all'accettazione dell'intervento osteopatico avendone ricevuto corretta informazione preliminare. La documentazione clinica deve essere conservata e reperibile unicamente dal professionista o dal personale autorizzato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima prestazione. L'Osteopata è responsabile della conservazione in sicurezza delle cartelle in osservanza ai requisiti di legge, nonché consapevole dell'eventualità di ricorsi da parte dei pazienti e della necessità di fornire elementi alla propria assicurazione e alle autorità richiedenti. L'eliminazione delle cartelle deve avvenire in modo sicuro e definitivo;

Articolo 36. In deroga all'obbligo di riservatezza, i dati in possesso dell'osteopata possono essere resi noti con modalità adeguate a seguito di richiesta o autorizzazione del paziente, nei casi previsti dalle leggi, a seguito di richiesta dei funzionari autorizzati o dei tribunali, in caso di giudizio etico formulato in buona fede nell'interesse del paziente e/o della collettività sussistendo oggettive e gravi condizioni che ne giustifichino la diffusione. Salvo diversa prescrizione di legge o specifica opportunità, in tali condizioni è preferibile informare della necessità divulgativa il paziente interessato;

Articolo 37. Con l'obiettivo prioritario di garantire continuità alle cure, l'osteopata che intenda legittimamente rifiutare o interrompere le proprie prestazioni per ragioni professionali o personali ha il dovere di informare il paziente nel merito, ovvero di fornirgli ogni elemento volto a

proseguire la cura e trasmettere al collega indicato o scelto dal paziente ogni informazione utile per tale finalità;

Articolo 38. L'osteopata non deve acquisire elementi della vita personale, familiare e delle abitudini dei pazienti che non siano strettamente riferiti al proprio intervento. Ogni informazione casualmente appresa o desunta in tal senso deve essere considerata strettamente riservata;

Articolo 39. Gli osteopati devono avere rispetto del pudore dei pazienti in ogni circostanza o fase del trattamento, consentendo loro di rinviare alcune tecniche che prevedano in particolare il contatto con parti intime, di richiedere la presenza di un accompagnatore, di fornire esplicita o formale autorizzazione preventiva per specifici interventi, di spogliarsi nei tempi e nei modi sufficienti per attuare le tecniche evitando il disagio individuale e l'imbarazzo;

Articolo 40. In condizioni di necessità sanitaria, l'osteopata utilizza dispositivi di protezione individuale a scopo igienico e di prevenzione dei contagi, come mascherine, guanti in lattice, camice monouso, visiera, etc. Al paziente viene consentito di occuparsi della propria igiene prima, durante e dopo il trattamento, usufruendo dei servizi attrezzati presso lo studio professionale;

Articolo 41. L'onorario dell'osteopata può essere percepito esclusivamente a seguito di una prestazione professionale completa. Questo deve essere commisurato al singolo intervento, con importo analogo per ogni paziente. Nessuna parcella può essere richiesta come corrispettivo di consigli espressi al telefono, per corrispondenza o durante colloqui di orientamento. L'importo della parcella viene determinato liberamente dal professionista ma con doverosa equità al fine di consentire ad ogni individuo la fruizione degli interventi osteopatici. L'osteopata non può rifiutare la fatturazione delle proprie prestazioni e dovrà diligentemente dichiarare il proprio reddito in base alle norme vigenti. Sono vietati i compensi in funzione dei risultati o come cauzione preliminare. In caso di prestazioni fornite contestualmente da più professionisti, le fatture dovranno essere individuali e distinte.

Competenze professionali:

Articolo 42. L'osteopata deve possedere le competenze culturali e cliniche per l'esercizio della professione, aggiornando costantemente queste durante la propria vita lavorativa. Tale livello di competenza professionale viene definito dall'associazione mediante apposito documento che elenchi tutte le competenze proprie del professionista associato;

Articolo 43. La sistematica revisione della pratica professionale viene attuata dal singolo professionista durante la propria quotidiana esperienza clinica, attraverso gli strumenti di verifica oggettiva il cui utilizzo fu appreso durante gli studi e la stesura di memorie, ricerche e tesi di fine studi propri della propria specifica formazione;

Articolo 44. Ai fini della domanda di iscrizione all'Associazione, l'osteopata postulante deve essere disponibile a documentare e certificare i requisiti della propria formazione ai fini della verifica delle restrizioni all'esercizio previste o prevedibili dalla legge.

A titolo indicativo e non esaustivo, egli produrrà le certificazioni attestanti i seguenti requisiti culturali e professionali:

- attestazione descrittiva della durata, delle ore complessive di frequenza frontale e tirocinio, degli esami sostenuti in riferimento all'accreditamento della propria formazione legalmente autorizzata in Osteopatia;
- attestazione di superamento di tutti gli esami fondamentali nei termini previsti dalle leggi vigenti in Italia o nel Paese europeo di riferimento;

- qualità della tesi di fine studi (produzione di un estratto);
- copia autenticata del proprio Diploma e dei certificati descrittivi. Eventuale traduzione asseverata in caso di titolo di studio internazionale e sua certificazione di equipollenza nazionale;
- documentazione fiscale attestante la propria attività professionale nel settore dell'osteopatia in riferimento alle leggi vigenti ed estremi della polizza assicurativa professionale oltre a documentazione di identificazione personale.

Ai fini dell'accoglimento della domanda individuale, l'Associazione può richiedere e ottenere dal candidato ulteriori dati e documenti per la verifica di idoneità. Qualora i dati di riscontro non fossero adeguati allo standard richiesto, il candidato potrà accogliere o meno la proposta di completamento della formazione unitamente alle indicazioni e ai consigli riscontrati dalla stessa associazione;

Articolo 45. L'osteopata accreditato deve collaborare con l'Associazione ed essere in grado di documentare costantemente la sussistenza dei requisiti professionali e deontologici descritti nel presente codice e/o previsti in successive istruzioni e regolamentazioni emanate dalla stessa Associazione. Egli deve documentare il personale programma di formazione continua e l'aggiornamento della propria pratica professionale alla luce delle leggi che ne regolamentano l'esercizio;

Articolo 46. L'osteopata deve mettere a disposizione dell'Associazione e delle autorità competenti ogni documentazione inerente al proprio esercizio professionale, comprensiva delle cartelle e dei reclami/ricorsi dei pazienti. Il principio di riservatezza verrà adottato anche in riferimento ad ogni documentazione inoltrata e ricevuta dall'associazione;

Articolo 47. L'osteopata non può esercitare sotto l'influenza di alcol, sostanze stupefacenti e in ogni altra condizione fisica o mentale che possa compromettere la capacità di giudizio e mettere a rischio la salute del paziente. L'idoneità all'esercizio potrà essere contestata e l'affiliazione all'associazione automaticamente sospesa o annullata in caso di accuse di frode, oscenità, violenza, abuso di alcol e droghe e sentenze di colpevolezza dell'autorità giudiziaria per ogni tipo di reato anche se non strettamente correlato alla professione di osteopata;

Articolo 48. Nel caso in cui l'osteopata partecipi a progetti di ricerca, egli documenterà al paziente l'autorizzazione conseguita per il trattamento sperimentale, conseguendo formale autorizzazione dallo stesso e rispettandone la volontà qualora questi intenda metter fine al proprio coinvolgimento. La ricerca stessa viene svolta e trascritta in termini veritieri, documentata mediante riscontri formali. alcuna affermazione non dimostrata potrà essere manifestata;

Articolo 49. Al fine del monitoraggio della qualità scientifica della professione in Italia, l'osteopata presenterà all'Associazione comunicazione e copia del testo delle pubblicazioni o dei programmi di congressi o convegni che coinvolgano lo stesso professionista in Italia o all'estero;

Articolo 50. Per salvaguardare il rapporto di fiducia col paziente, l'osteopata non può adottare condotte troppo confidenziali, manifestare attrazione sessuale o esprimere proposte sentimentali. In caso di inevitabilità, egli deve interrompere il rapporto professionale e indirizzare il paziente verso un collega, trasmettendone la documentazione clinica. È dovere del professionista identificare precisi ambiti relazionali con i pazienti allo scopo di conservarne la fiducia, ottenere le informazioni necessarie per garantire le migliori applicazioni e la loro costante verifica;

Articolo 51. La qualità dell'esercizio professionale è riscontrabile anche attraverso il corretto trattamento dei reclami. Una precisa procedura professionale può consentire l'accoglimento delle lamentele dei pazienti, la loro annotazione unitamente alla verifica

dei dati e alla successiva risposta. L'osteopata deve consentire che il reclamo possa essere espresso anche alla Segreteria dell'Associazione in caso di volontà del paziente in tal senso. In ogni caso, il professionista informerà immediatamente l'associazione in caso di ricorso o richiesta di risarcimento danni legato alla propria attività.

- **Titolo terzo: rapporti con colleghi e altri professionisti sanitari**

La deontologia definisce le relazioni tra colleghi, rende note le regole di solidarietà reciproca e corretta concorrenza. I professionisti risultano tutelati nel loro esercizio e acquisiscono consapevolezza dei rischi e del modo per evitarli. L'identità professionale risulta trasparente, affidabile ed affine anche agli interlocutori delle altre professioni.

Rapporti con i colleghi:

Articolo 52. Gli osteopati devono mantenere tra loro rapporti di solidarietà e correttezza formale. In caso di contenzioso essi devono cercare la conciliazione anche attraverso la richiesta di intermediazione dell'Associazione. E' espressamente vietata l'ingiuria, la diffamazione, la calunnia e ogni altra azione tale da nuocere alla reputazione e all'onore del professionista e della categoria (cfr. artt. 23 e 68);

Articolo 53. Ai fini della qualità dell'intervento e del migliore risultato nella cura, l'osteopata deve essere sempre disponibile a indicare la consulenza di un collega competente o di altri professionisti sanitari qualora vi sia necessità, indicazione o richiesta del paziente. In tal caso egli riferirà con chiarezza la necessità primaria o interdisciplinare di tale consulenza;

Articolo 54. Qualora un paziente intenda rinunciare definitivamente alle cure di un osteopata per rivolgersi a un diverso osteopata, quest'ultimo è libero di fornire le proprie prestazioni, eventualmente contattando il collega in accordo col paziente. Se la sostituzione è temporanea a causa dell'indisponibilità del primo osteopata, il secondo assicurerà le prestazioni per tutta la durata di tale indisponibilità scambiando nel caso informazioni col collega in accordo col paziente. L'osteopata che intenda farsi sostituire temporaneamente essendo indisponibile all'esercizio professionale dovrà assicurarsi dell'idoneità del collega identificato, i cui requisiti devono corrispondere a quelli previsti dall'associazione;

Articolo 55. E' possibile per un osteopata stabilire liberamente forme di collaborazione e associazione professionale con colleghi membri della propria associazione o con pari requisiti, purché tali rapporti siano regolati formalmente mediante apposito contratto nel rispetto delle norme vigenti. Nel caso, è consigliabile formalizzare l'indicazione della titolarità e della responsabilità nella gestione dei dati dei pazienti. I professionisti dovranno informare l'Associazione della stipula e dell'eventuale cessazione dei contratti di riferimento. I pazienti del singolo professionista restano tali anche al termine del contratto di collaborazione, salvo diversa previsione formale. Anche il tirocinio degli studenti in osteopatia presso l'ambulatorio professionale del professionista è consentito in riferimento alle norme in materia;

Articolo 56. Lo scambio di informazioni tra colleghi osteopati in caso di trasferimento del paziente o collaborazioni, nonché tra osteopati e altri professionisti sanitari con cui sia stata concordata specifica attività interdisciplinare, dovrà essere garantito in caso di richiesta e previa autorizzazione dello stesso paziente;

Articolo 57. Durante le prestazioni in qualità di assistente o sostituto e nei sei mesi successivi alla cessazione di tali mansioni, l'osteopata non può indirizzare i pazienti dell'ambulatorio in cui opera presso altro studio professionale, salvo diversa autorizzazione formale dell'operatore presso cui presta la propria opera;

Articolo 58. L'osteopata che venga a conoscenza dell'inadempienza professionale e deontologica a vario titolo dimostrata da un proprio collega, è tenuto a fornire informazione e documentazione all'associazione allo scopo di tutelare la salute dei pazienti e il decoro della professione.

Rapporto con i medici e con gli altri professionisti sanitari:

Articolo 59. Il rapporto con diversi professionisti sanitari prevede il rispetto dell'indipendenza, della reciproca autonomia operativa e della libera scelta del paziente. In ogni caso, l'osteopata non può annullare le prescrizioni e le istruzioni del medico, né indirizzare o consigliare il paziente nella scelta di terapie mediche o sostituirsi agli altri professionisti sanitari nell'esecuzione delle stesse (*cf. art. 10*);

Articolo 60. Il professionista deve incoraggiare i pazienti ad informare i medici curanti e specialisti del trattamento osteopatico in atto, anche comunicando direttamente con essi, dopo avere ottenuto il consenso del paziente. L'osteopata cercherà di garantire l'interesse del paziente anche mediante il rapporto più corretto e disponibile possibile con tutti gli altri operatori della salute, senza pregiudizio alcuno. In caso di legittimo disaccordo, egli non formulerà al paziente critiche personali o giudizi espliciti nei confronti degli altri professionisti così come dei colleghi. La relazione interdisciplinare viene annotata nella cartella del paziente.

• Titolo quarto: Modalità di esercizio professionale

Articolo 61. L'osteopata deve operare costantemente nell'ambito delle leggi nazionali che tutelino gli interessi dei pazienti che si rivolgono ai professionisti sanitari, adeguandosi alle prescrizioni circa la propria operatività professionale. Egli è tenuto all'osservanza delle normative vigenti, comprendendone i significati e mantenendosi costantemente aggiornato in merito ad ogni cambiamento che possa condizionare la propria pratica professionale. A riguardo, ogni parere legale, informativa o istruzione tecnica resi noti dall'Associazione rappresentano per lo stesso un utile ausilio.

Assicurazione e Sicurezza:

Articolo 62. L'osteopata è obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale conforme alla specifica attività di osteopata e alle leggi di settore.

In riferimento alla legislazione nazionale, l'osteopata deve adeguarsi ai requisiti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pubblicità e Pubblicazioni:

Articolo 63. Il professionista membro dell'Associazione può pubblicare accanto al proprio nominativo il titolo distintivo di "Osteopata D.O. – A.D.O.E." e i propri dati professionali a indicazione sobria e promozione essenziale della propria attività (*cf. art. 20*).

Egli può fregiarsi dell'appartenenza all'Associazione anche mediante pubblicazione del marchio ADOE, potendo divulgare pubblicamente le caratteristiche distintive della stessa appartenenza;

Articolo 64. Le targhe professionali possono essere affisse all'entrata dell'edificio e sulla porta dell'ambulatorio nel rispetto dei regolamenti vigenti localmente per la pubblicità professionale;

Articolo 65. In caso di intervista giornalistica, di intervento o pubblicità sugli organi di comunicazione, appare indispensabile salvaguardare la corretta interpretazione delle fonti delle proprie dichiarazioni, anche attraverso valutazione preliminare. Le responsabilità per tali dichiarazioni pubbliche sono da riferirsi esclusivamente al professionista (*cf. artt. 20 e 23*);

Articolo 66. La realizzazione di un sito web professionale rappresenta un'opzione plausibile per la libera promozione delle attività professionali, in considerazione delle prescrizioni del presente codice. Oltre a quanto previsto espressamente dagli articoli 20 e 23, l'osteopata o le organizzazioni di cui gli associati fanno parte dovranno astenersi dal condividere contenuti o immagini web il cui contenuto sia contrario ai principi deontologici o non attinente alle competenze strettamente osteopatiche. E' inoltre vietata la pubblicazione di informazioni, dati, elaborati e immagini di autori o persone che non abbiano espressamente formalizzato il proprio consenso o non rappresentino palese riferimento bibliografico. Non è consentita ai soci ADOE la divulgazione *on line* di videofilmati di sedute osteopatiche reali o simulate anche in presenza di autorizzazione dei soggetti inquadrati;

Articolo 67. Ogni tipo di pubblicazione a carattere pubblicitario, scientifico o divulgativo potrà essere preventivamente resa nota all'associazione professionale a scopo di richiesta di consulenza. Andrà, invece, notificata alla Segreteria dell'Associazione ogni modifica di recapito professionale, telefonico e indirizzo e-mail;

Articolo 68. L'osteopata non esprime pubblicamente né di fronte ai pazienti rivendicazioni di superiorità culturale, ideologica o tecnica, denigrando colleghi o altri professionisti sanitari (*cf. art. 52*). Egli non fa uso di titoli di cui non abbia disponibilità.

• Titolo quinto: rapporti con l'Associazione

L'organizzazione associativa rappresenta principalmente testimonianza e condivisione responsabile delle norme statutarie e deontologiche. Essa garantisce di fronte alle persone e alle istituzioni democratiche il rispetto delle regole da parte dei propri iscritti. Questi ultimi, in quanto parte del corpo vivo dell'Associazione, non possono considerarsi solo portatori di abilità tecniche bensì, soprattutto, testimoni di una costante riflessione etica tradotta nella buona pratica quotidiana.

Articolo 69. Ogni osteopata che modifichi le proprie condizioni di esercizio, il proprio regime fiscale, i propri recapiti professionali o interrompa la propria attività è tenuto a darne informazione alla Segreteria dell'Associazione;

Articolo 70. L'osteopata sottoscrive con la stessa Associazione l'impegno all'osservanza dello Statuto, del Codice deontologico e di tutte le regolamentazioni collegate alle medesime fonti;

Articolo 71. L'osteopata iscritto è tenuto alla partecipazione alla vita associativa, tra cui le Assemblee ordinarie e straordinarie anche mediante apposita delega. Egli si adegua alle istruzioni e ai regolamenti promulgati, impegnandosi ad illustrare e divulgare i criteri che disciplinano la pratica osteopatica come elencati nel presente codice;

Articolo 72. L'osteopata è tenuto agli adempimenti fiscali in base alle leggi vigenti. In particolare, egli deve poter dimostrare all'Associazione la propria tracciabilità fiscale in qualità di osteopata D.O., dando altresì comunicazione del luogo in cui svolge o intenda esercitare la professione.

Articolo 73. Le iniziative onerose a tutela degli interessi dei soci, anche in riferimento ad eventuali convenzioni stipulate dall'associazione a nome e per conto dei propri associati, sono a loro carico, così come gli adempimenti in tema di previdenza professionale.

Quota associativa annuale:

Articolo 74. Il socio attivo versa un contributo associativo annuale nei termini definiti dal Regolamento. E' sua facoltà recedere dall'associazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata entro la fine dell'anno solare precedente all'anno di rinuncia all'iscrizione. Il recesso non comporta restituzione dei contributi versati. In caso di mancata comunicazione, il socio è tenuto al versamento della quota associativa anche per l'anno seguente;

Articolo 75. Ogni omissione, violazione o dichiarazione volontariamente inesatta o incompleta resa dal socio alla Segreteria dell'Associazione può comportare Provvedimento disciplinare.

Provvedimento Disciplinare:

L'azione disciplinare non riguarda esclusivamente la sanzione conseguente alla violazione delle regole deontologiche fondamentali, il cui oggetto è da determinarsi con equità e nel rispetto del contraddittorio, bensì ha altresì l'obiettivo pedagogico di rendere evidenti i buoni comportamenti professionali da osservarsi. Ogni regola, pertanto, deve essere contestualizzata e interpretata in relazione ai fondamenti e alle finalità etiche dell'Osteopatia.

Articolo 76. Le violazioni del presente Codice deontologico, dello Statuto, delle loro integrazioni e delle istruzioni operative inerenti all'esercizio professionale comportano il Provvedimento disciplinare a carico del socio inadempiente; E' compito del Collegio dei Garanti istruire e presiedere lo svolgimento del Provvedimento disciplinare a carico dei soci inadempienti. Verificate le prove e i documenti, sentito il socio interessato e i soggetti in causa, in caso di accertata violazione, possono essere applicate le seguenti, eventuali sanzioni: avvertimento/censura, sospensione del socio a tempo determinato, esclusione dall'associazione. Tutte le sanzioni sono rese note esclusivamente al socio interessato mediante lettera raccomandata A/R nei trenta giorni successivi alla decisione del Collegio stesso. In casi particolari, il Consiglio direttivo dell'Associazione può disporre notifica da pubblicarsi nell'area riservata ai soci del sito web dell'associazione;

Articolo 77. L'esclusione può essere deliberata in virtù di gravi e reiterate violazioni delle fonti di cui all'art. 75, essendo stata accertata la condizione di pericolosità o di illegalità dell'associato, oppure qualora il suo comportamento comporti evidente discredito sulle attività associative e sull'onorabilità della categoria. L'esclusione è automatica, ovvero senza necessità di Provvedimento formale, in caso di mancato versamento della quota associativa successivamente al sollecito formale e in assenza di gravi impedimenti. Nessun rimborso delle quote versate è previsto per i soci sospesi o esclusi;

Articolo 77. La sospensione o l'esclusione sono previste anche in caso di procedimenti giudiziari a carico del professionista o di condanne penali a suo carico;

Articolo 78. Anche la perdita dei requisiti professionali può comportare i provvedimenti di sospensione e esclusione a seguito di apposito accertamento;

Articolo 79. Il Procedimento disciplinare si svolge in base al principio del contraddittorio e nel rispetto del diritto di difesa. Le decisioni assunte responsabilmente dal Collegio dei

garanti vengono motivate e rese note all'interessato, al Consiglio direttivo e, a discrezione di quest'ultimo, all'Assemblea generale;

Articolo 80. Il presente Codice viene reso pubblico e divulgato integralmente mediante il sito web del Sindacato.

Il presente documento è stato redatto dal Presidente ADOE Luigi CIULLO nel 2019, verificato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale dei soci il 16 dicembre 2020.

Associazione degli Osteopati Esclusivi

Viale Innocenzo XI, 70
22100 Como
Tel. 031.275027

info@adoe.it

www.adoe.it